

Cassazione. Ribaditi i limiti sui parcheggi a pagamento

Multe nulle se in zona è esclusa la sosta gratis

Beatrice Dalia

Sosta gratis anche sulle strisce blu se il Comune sbaglia la delibera sui parcheggi. È questo il risultato, non il principio, della sentenza n. 116 della Cassazione civile (di prossima pubblicazione su «Guida al Diritto»), destinata a sicura popolarità per le sue potenzialità più che per la portata dell'affermazione giuridica. Di fatto, le Sezioni unite fanno un'utile precisazione sui poteri del giudice civile, chiamato a valutare la legittimità di multe elevate sulla base di una delibera nulla. La Corte ribadisce che, in ipotesi di sanzioni per la sosta "a sbafo" nelle aree comunali rigate di blu, il controllo del magistrato ordinario «deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità» dell'atto comunale, «sia pure al limitato fine della sua disapplicazione».

Con questo ragionamento, le Sezioni unite, hanno quindi escluso la competenza del Tar a regolare la controversia tra un avvocato sardo e il comune di Quartu Sant'Elena e, contestualmente, hanno chiuso definitivamente la lite a favore del primo. L'automobilista è riuscito a far cestinare tutte le multe prese da lui e dalla moglie, per mancato pagamento della sosta entro le strisce blu, sulla base del fatto che nella sua zona non erano previste aree a parcheggio gratuito, così come imposto dal codice della strada. Il multato, uomo di legge, è riuscito a dimostrare il difetto delle delibere adottate dal suo comune, perché non prevedevano l'istituzione di parcheggi liberi vicino a quelli a pagamento, in violazione dell'articolo 8 del codice della strada.

Una bella vittoria di cui possono ritenersi soddisfatti tutti i consumatori, visto che è stato rispettato il diritto del cittadino a non essere «sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge». Attenzione, pe-

rò a non caricare questo precedente, relativo solo a una questione di giurisdizione, di troppe aspettative. Per gli automobilisti circondati da strisce blu, potrebbe non essere facile o scontato il risultato.

È vero, infatti, che il codice prevede una proporzionalità tra parcheggi gratuiti e parcheggi a pagamento all'interno del territorio urbano, ma è anche vero che le eccezioni depotenziano notevolmente la regola. Basti pensare che la necessità di prevedere aree di sosta libere «nelle immediate vicinanze» delle strisce blu, non sussiste per il centro storico, le zone di particolare interesse ambientale o di particolare rilevanza urbanistica, individuate e delimitate — queste ultime — dalle giunte comunali. Si tratta, dunque, di aree nelle quali ci sono particolari esigenze di traffico e che è lo stesso Comune a dover indicare. Chi

volesse impugnare la multa per parcheggio gratuito nelle strisce blu, dovrebbe, quindi, fare una verifica di correttezza dei provvedimenti amministrativi della propria città e poi, eventualmente, procedere con la contestazione delle multe davanti al giudice di pace.

Mentre le associazioni di consumatori azzardano già prime stime trionfanti sulle strisce blu a rischio in tutta Italia, le metropoli danno rassicurazioni di correttezza amministrativa. Firenze, Milano, Napoli e Roma hanno infatti dichiarato di essere in regola con il codice della strada. L'associazione nazionale dei comuni italiani, dal canto suo, per bocca del vicepresidente Fabio Sturani (il quale precisa di non aver ancora letto la sentenza, ndr), si è detta disponibile a «un confronto serio con il governo» per valutare le possibili conseguenze della decisione.

I criteri da rispettare

■ **Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 9 gennaio 2007 n. 116**

Evidentemente si voleva fare riferimento (da parte del giudice di pace che ha annullato la multa, ndr) all'articolo 7 comma 8 del Codice della strada secondo cui «Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o la dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 "area pedonale" e "zona a

traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'articolo 2 del decreto del ministero dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni articolari di traffico». (...) Osserva il collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito (...), ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero.